

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'UTILIZZO DI UN DIPENDENTE DEL  
COMUNE DI PIARIO (BG) DA PARTE DEL COMUNE DI VILLA D'OGNA(BG) AI  
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno DUEMILADICIOTTO

tra

a) il Comune di Villa d'Ogna(BG) rappresentato dalla Sig.ra Angela Bellini- Sindaco Pro tempore che agisce in nome e per conto del Comune stesso (C.F. 00330180167) elettivamente domiciliato presso la sede municipale;

e

b) il Comune di Piario (BG) rappresentato dal Sig. Visini Pietro - Sindaco Pro tempore che agisce in nome e per conto del Comune stesso (C.F. 00640710166) elettivamente domiciliato presso la sede municipale;

Premesso:

- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *“i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;
- che l'art. 92, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che *“I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”*;
- che il Comune di Villa d'Ogna (BG) ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per un periodo di 3 mesi decorrenti dal 01.10.2018 al 31.12.2018 e per un tempo di lavoro pari a 4 ore settimanali, l'arch. Masseroli Alessandro, istruttore direttivo D1 addetto all'Ufficio Tecnico del Comune di Piario (BG);
- che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si ritiene pertanto di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo di collaborazione che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Viste le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo, adottate ai sensi dell'art. 48 TUEL, e segnatamente:

- o Comune di Villa d'Ogna (BG) – deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

- Comune di Piario (BG) – deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1)

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Art. 2)

Il Comune di Piario (Bg) autorizza il dipendente di questo Ente Arch. Masseroli Alessandro, istruttore direttivo D1 addetto all'Ufficio Tecnico, ad effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il Comune di Villa d'Ogna (Bg) ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge n. 311/2004 e dell'art. 92, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 e per un tempo di lavoro pari a 4 ore settimanali.

Art. 3)

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il Comune di Villa d'Ogna fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Piario, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo. Il Comune di Villa d'Ogna comunicherà al Comune di Piario l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

Art. 4)

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Piario il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 12 ore settimanali nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata. Il lavoro svolto presso il Comune di Villa d'Ogna verrà retribuito dallo stesso Comune secondo il trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il Comune di Piario, riparametrato su 4 ore settimanali; tale riparametrazione si applica anche alla retribuzione di posizione e di risultato ove il Comune di Villa d'Ogna attribuisse al dipendente interessato la posizione organizzativa.

Art. 5)

Ciascun Comune provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, curando i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali per quanto di propria spettanza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dal dipendente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

Art. 6)

Il presente accordo ha durata di 3 mesi decorrenti dal 01.10.2018 al 31.12.2018. E' esclusa ogni proroga o rinnovo tacito. L'accordo, in ogni caso, potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di un mese dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla

formale comunicazione del dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Piario.

Art. 7)

La prestazione lavorativa resa dal dipendente Arch. Masseroli Alessandro a favore dell'Amministrazione Comunale di Villa d'Ogna, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea;

Art. 8)

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di Piario e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

Art. 9)

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

*Per il Comune di Piario (Bg)*

*IL SINDACO*

*Visini Pietro*

*Per il Comune di Villa d'Ogna (BG)*

*IL SINDACO*

*Bellini Angela*